




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Convenzione per attività di tirocinio semestrale anticipato per la professione di Consulente del Lavoro

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli

e

L'Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951,

visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *"Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro"*;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica"*;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *"il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti"*.

Considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali, magistrali e a ciclo unico attivati presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI

convengono quanto segue

Art. 1

Finalità dell'accordo

1. Le parti firmatarie si impegnano a:

- a) collaborare nell'attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
- b) Regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 2

Tipologie dei corsi di studio

1. Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Laurea triennale o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
 - **L-18: Economia aziendale e Green Economy;**
 - **LMG-01 Laurea Magistrale in Giurisprudenza.**
- b) Laurea magistrale appartenente alla classe:
 - **LM-77: Economia, Management e Sostenibilità.**

Art. 3

Contenuto dei corsi di laurea



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI

1. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato

IUS/04 – Diritto Commerciale

IUS/07 – Diritto del Lavoro

IUS/10 – Diritto Amministrativo

IUS/12 – Diritto Tributario

IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

13 CFU

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica

SECS-P/07 – Nozioni di contabilità e bilancio

Art. 4

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di laurea

1. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 5

Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1, svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

2. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

3. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6

Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI

1. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli, i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, di volta in volta fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
2. Il referente per l'Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al Placement Office & Career Service dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Art. 7

Referenti organizzativi

1. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.
I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
2. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
3. Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8

Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

Durata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata triennale, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Art. 10 Controversie

1. Per eventuali controversie, relative ad interpretazioni, applicazione o risoluzione della presente convenzione, le parti eleggono quale foro unico competente il foro di Napoli.
2. Le parti si impegnano ad utilizzare le informazioni acquisite per le finalità connesse all'accordo di collaborazione nel rispetto dei vincoli di riservatezza, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 196/03 e regolamento UE 2016/679)

Napoli, 06/06/2023

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Napoli
Il Presidente
Dott. Fabio Triunfo

Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa
Il Rettore
Lucio d'Alessandro

